



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2020-2021**

## **Comunicato Ufficiale N°73 del 2/10/2020**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 agosto 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARNAROLI NELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DEL SIG. SANTOSUOSSO LORENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL VIGENTE C.G.S., NONCHÉ DELL'ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CVN CASAL BERNOCCHI, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020**

Con deferimento numero 1904 stagione 2019/2020 la Procura Federale rinviava innanzi al Tribunale Federale la società Casal Bernocchi, il suo presidente ed il calciatore Santosuosso per rispondere delle violazioni in epigrafe.

Assumeva la Procura che il tesseramento del calciatore in questione non fosse stato da lui sottoscritto e che la firma apposta sul tesserino fosse apocrifa.

Il calciatore stesso sentito dal rappresentante della Procura Federale aveva disconosciuto la propria firma che, peraltro appariva diversa da quella apposta sul tesseramento del precedente anno sportivo.

Il calciatore aveva reso questa dichiarazione alla presenza della madre trattandosi di minorenne di età inferiore ai 14 anni.

La società deferita aveva fatto pervenire memoria difensiva nella quale assumeva che la firma del calciatore fosse assolutamente vera e vergata di suo pugno alla presenza del padre.

Aggiungeva che la differenza come la firma dell'anno precedente era assolutamente giustificabile in un ragazzo di soli 13 anni, tanto è vero che la firma sul tesserino appariva simile a quella apposta in calce alla dichiarazione resa innanzi alla Procura Federale.

Instaurato il contraddittorio il Tribunale riteneva necessario estendere l'avviso di convocazione e la notifica dell'atto di deferimento gravando la Procura Federale dell'incombente.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento oltre al Presidente della società deferita compariva il giovane calciatore accompagnato dal padre.

Il giovane rendeva dichiarazione totalmente difforme rispetto a quella rilasciata all'organo inquirente.

Il calciatore motivava questa sostanziale ritrattazione con i gravi dissidi insorti tra i due genitori sulla pratica del gioco del calcio, fortemente a versata dalla madre, e quindi di avere ceduto alle pressioni della stessa, che aveva dato origine al procedimento con la sua denuncia, che voleva assolutamente fargli cambiare società ed aveva escogitato questo espediente per ottenere l'annullamento del tesseramento con il Casal Bernocchi.

Confermava di aver sottoscritto il tesseramento alla presenza del padre riconoscendo la sua firma. Il genitore presente confermava integralmente la versione del figlio affermando di aver sottoscritto il tesseramento in contrasto con la ex moglie che non voleva assolutamente che figlio giocasse al calcio benché fosse appassionato di tale Sport.

La Procura Federale richiedeva comunque l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l'irrogazione a loro carico delle seguenti sanzioni: per il Presidente Carnaroli mesi sei di inibizione, per la società Casal Bernocchi euro 600 di ammenda e per il calciatore Santosuosso mesi u o di squalifica.

Ritiene il Tribunale che la dichiarazione resa dal calciatore innanzi all'organo giudicante vada assunta certamente come vera e genuina considerando che il tesseramento, in forza delle recentissime decisioni assunte dalla Magistratura, è stato sottoscritto solo dal padre che ha confermato l'autografia della propria firma e di quella del figlio.

Effettivamente la Procura Federale è stata tratta in inganno dalle dichiarazioni della madre del calciatore che non aveva sottoscritto in tesseramento e chi non gradiva evidentemente la collocazione di suo figlio presso quella società.

Ritiene altresì il tribunale che nessun provvedimento possa essere assunto nei confronti del giovane calciatore, per la giovane età ancora legalmente incapace di intendere e di volere, vittima di una contrapposizione tra i genitori ed il cui disconoscimento della firma non può assumere alcun valore essendo frutto di una intollerabile pressione psicologica della madre.

In assenza di una perizia grafica, che nella specie non è stata disposta, e, soprattutto, in presenza della conferma dell'autografia della firma da parte padre che era certamente presente alla firma del figlio, a differenza della madre che era certamente assente, può affermarsi con assoluta certezza che la firma del calciatore fosse autentica.

La società deferita ed il suo presidente vanno naturalmente prosciolti essendo stati vittime anch'essi della incresciosa situazione verificatasi.

Tutto ciò premesso il Tribunale

#### DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dagli addebiti loro ascritti.  
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 settembre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: CARLO CALABRIA  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RICOLLI BRUNO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELL'ART.39, LETTERA E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COMMA 1, A CARICO DEL SIG. PINCI GIUSEPPE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 39, LETTERA E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.52 del 18/09/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale, letto gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto *"Mancata indicazione di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della FIGC nella distinta della Gara Castel S. Pietro Romano – Gallicano nel Lazio del 19 10 2019 (Seconda Categoria) da parte della A.S.D. Castel San Pietro Romano. La squadra sarebbe affidata al sig. Pinci Giuseppe, Dirigente Accompagnatore della stessa, che non risulta essere abilitato dal Settore Tecnico FIGC, neppure quale operatore sanitario, pur se inserito in distinta quale massaggiatore."*;

Vista la Comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nessuno dei soggetti incolpati ha svolto alcuna difesa nel termine assegnato;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenzino i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale:

per il sig. Ricolli Bruno, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Castel San Pietro Romano per non essersi tenuto all'osservanza delle norme e degli atti federali, per non essersi comportato secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e per avere apposto nello spazio della distinta della gara Castel San Pietro Romano – Gallicano nel Lazio del 19/10/2019 (Seconda Categoria), il nominativo del sig. Pinci Giuseppe, Dirigente Accompagnatore della stessa, quale massaggiatore con funzioni di allenatore, pur non risultando lo stesso abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

per il sig. Pinci Giuseppe, per aver svolto l'attività di allenatore non abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. nella gara Castel S. Pietro Romano – Gallicano nel Lazio del 19/10/2019 (Seconda Categoria) da parte della A.S.D. Castel San Pietro Romano;

per la società A.S.D. Castel San Pietro Romano, per la responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni a carico dei tesserati Ricolli Bruno e Pinci Giuseppe come ai precedenti punti.

Per tutto quanto sopra riportato, la Procura Federale ha inteso deferire allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. Bruno Ricolli, presidente della società A.S.D. Castel San Pietro Romano, per violazione dell'art.4, comma 1 del C.G.S., dell'art.39, lettera e del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art.44 del Regolamento della L.N.D., comma 1, il sig. Pinci Giuseppe, per violazione degli artt.4, comma 1 del C.G.S. e 39, lettera e del Regolamento del Settore Tecnico, oltre che a carico della società A.S.D. Castel San Pietro Romano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 settembre 2020, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino mentre per i deferiti era presente l'attuale presidente della società A.S.D. Castel San Pietro Romano, sig. Leone Simone, in rappresentanza di tutti i deferiti.

Preliminarmente le parti danno atto di aver raggiunto accordi ex art.127 del Codice di Giustizia Sportiva, nella seguente misura:

- Ricolli Bruno, sanzione finale di giorni 80 di inibizione (sanzione base giorni 120 di inibizione);
  - Pinci Giuseppe, sanzione finale di giorni 80 di inibizione (sanzione base giorni 120 di inibizione);
  - A.S.D. Castel San Pietro Romano, ammenda finale di euro 340,00 (sanzione base euro 510,00).
- Questo Tribunale pertanto, non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti

DELIBERA

Di applicare ai sensi dell'art.127 del C.G.S. la sanzione concordata dell'inibizione di giorni 80 a carico dei sigg. Ricolli Bruno e Pinci Giuseppe nonché l'ammenda di euro 340,00 a carico della società A.S.D. Castel San Pietro Romano.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Calabria

**Publicato in Roma il 2 settembre 2020**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli